



Ente di Sviluppo Agricolo
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDI DI ROTAZIONE
Ufficio Affari legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 111 DEL 14/11/2016

Oggetto: Causa Curatela fallimento GRANOLIVA Soc. Coop. a r.l. c/E.S.A.

Atto di indirizzo operativo di approvazione composizione bonaria della procedura esecutiva di cui al pignoramento immobiliare notificato il 14/09/2016 ed assegnazione della somma di €65.000,00 nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016 per la definizione della controversia.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con atto del 21.12.1988, rogato notar Pizzuto di Palermo, la Granoliva Soc. Coop. a r.l. cedeva all'E.S.A. la proprietà di uno spezzone di terreno agricolo sito in c/da Capitisseti, in territorio di Salemi (TP) e l'E.S.A., a sua volta, si obbligava a realizzare sul terreno un oleificio con impianto di depurazione e a cedere alla venditrice, a titolo di corrispettivo, la gestione dell'impianto stesso per la durata di venticinque anni;
- che nel dicembre 1993 l'E.S.A. non aveva ancora provveduto ad immettere la cooperativa nel possesso dell'impianto;
- che in data 10.02.1994, intervenuto il fallimento della Cooperativa, la Curatela conveniva in giudizio l'E.S.A., chiedendo che, risolto il contratto, in via principale venisse riconosciuto l'inadempimento dell'E.S.A., venisse condannato alla restituzione per equivalente del valore del terreno ceduto dalla cooperativa nonchè al risarcimento del danno; in subordine qualora venisse esclusa la colpa dell'Ente, e preso atto dell'impossibilità sopravvenuta di eseguire la controprestazione per effetto del fallimento della Cooperativa, venisse condannato lo stesso ESA alla restituzione della prestazione (terreno) per equivalente;
- che con sentenza n. 452/2000 il Tribunale di Marsala rigettava tutte le domande, che con atto di appello notificato il 06.04.2001 la Curatela impugnava sotto i rilevati profili chiedendone la totale riforma;
- che con la sentenza n. 935/2003 la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello per mancata e tardiva proposizione rispettivamente della domanda di risoluzione contrattuale e di quella per impossibilità sopravvenuta;
- che avverso tale sentenza la Curatela proponeva ricorso in Cassazione deducendo quattro motivi di doglianza, la quale, con sentenza n. 3012/10, depositata il 10.02.2010, accoglieva il ricorso dichiarando fondati tutti i motivi dedotti e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di Appello;

- che a seguito del rinvio dalla Cassazione, la Curatela fallimentare riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello;
- che nelle more dello svolgimento del superiore giudizio è pervenuta all'Ente una richiesta di transazione formulata dal Curatore con nota del 30/04/2014, che ritenuta possibile dal CTP dell'Ente solo se non avesse disatteso quanto accertato in sede di perizia, non ha però trovato seguito da parte della Curatela;
- che conclusosi il procedimento di rinvio, nel quale l'ESA è stato sempre assistito dall'Avvocatura dello Stato, come in tutti i gradi di giudizio nel quale si è svolta la causa, ed espletata la CTU, la causa veniva posta in decisione;

CONSIDERATO che con nota pec del 13/05/2015 il Curatore del fallimento, nel trasmettere copia della sentenza della Corte di Appello che ha definito la causa epigrafata nonché copia dell'istanza per la definizione del giudizio presentata dal medesimo al Giudice delegato, ha manifestato al contempo la volontà di accettare una nuova proposta transattiva, che comparata alla condanna riportata da questo ESA di pagare alla Curatela la complessiva somma di €95.168,67, comunque risultasse congrua alla somma dovuta;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. 612 del 27/05/2015 l'ESA, a tutela dei propri interessi, ha sottoposto la questione all'esame dell'Avvocatura dello Stato ed ha chiesto se sussistevano gli estremi per un'eventuale ulteriore gravame in Cassazione;
- che nelle more di quanto sopra è stata notificata all'Ente la pronuncia in argomento;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Palermo, Terza Sez. Civile n°324 del 20/01/2015, notificata a questo Ente in data 03/06/2015 munita di formula esecutiva apposta in data 21/05/2015, con la quale l'E.S.A., essendo stato ritenuto inadempiente ai propri obblighi contrattuali e stante l'impossibilità della materiale restituzione del terreno oggetto di cessione nel suo stato originario (data la realizzazione dell'oleificio), è stato condannato al pagamento in favore dell'appellante Curatela del fallimento Granoliva Soc. Coop. a r.l. della somma di €24.789,93 oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di controvalore del terreno de quo; la Corte inoltre non ha dato seguito alla domanda di risarcimento danni per la mancata gestione venticinquennale dell'oleificio avanzata dalla Curatela ma ha condannato l'ESA al pagamento in favore della Curatela delle spese di tutti i gradi del giudizio nonché delle spese della CTU del giudizio di rinvio ammontante ad €735,39 e precisamente ad €1.773,85 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di primo grado; €1.309,20 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di appello; €3.118,00 e quant'altro per il giudizio di rinvio ed infine €1.650,00 per il giudizio di Cassazione;

VISTA la nota pec 79414-26/08/2015 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con l'unità nota 348557 del 27/07/2015 dell'Avvocatura Generale, con entrambi le quali, in risposta alla nota prot. 612 del 27/05/2015 dell'ESA, si esprime l'avviso che la sfavorevole sentenza della Corte di Appello non fosse efficacemente impugnabile a termine dell'art.360 C.p.c. e che, essendosi formato il giudicato, questo Ente non poteva esimersi dal darvi puntuale esecuzione, mediante corresponsione in favore della Curatela del fallimento della Soc. Coop. Granoliva della sorte indicata in sentenza oltre rivalutazione ed interessi legali, onde evitare dilazioni e connesse responsabilità;

CONSIDERATO tra l'altro l'atto di precetto notificato all'Ente il 11/11/2015 con il quale è stato intimato all'ESA in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo, Terza

Sez. Civile n°324 del 20/01/2015, di pagare entro il termine di legge la somma di €95.366,64 a titolo di sorte capitale, rivalutazione ed interessi ed €11.478,00 a titolo di spese legali e quindi per un totale debito di €106.844,64;

RITENUTO dovuto il pagamento da parte dell'Ente di dette somme;

CONSIDERATO che l'Ente, nell'ambito di una politica di contenimento della spesa che allo stesso tempo gli consenta di rispettare gli impegni assunti ed onorari i propri debiti, data la grave crisi finanziaria che sta attraversando ormai da tempo l'ESA per i limitati trasferimenti ad opera della Regione, con nota Prot. n°1265 del 14/12/2015 ha avanzato presso il Curatore del fallimento Granoliva, Avv. Gandolfo, proposta di bonaria composizione della procedura di intimazione incoata l'11/11/2015, offrendo la somma omnicomprensiva di €36.268,67 da attingere dal primo finanziamento in arrivo;

ACCERTATO che, in riscontro alla suddetta, il Curatore del fallimento, Avv. Gandolfo, con nota del 13/01/2016 ha sollecitato, su proposta del Giudice Delegato, una formulazione migliorativa della proposta ESA anche in termini temporali;

CONSIDERATO che con nota Prot. n°100 del 27/01/2016 l'ESA ha avanzato una nuova offerta, migliorativa alla precedente, consistente nella volontà di pagare la somma omnicomprensiva di €45.000,00 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della sua accettazione;

CONSIDERATO il nuovo Atto di precetto notificato all'ESA il 10/03/2016 per €106.967,05, che nelle more di quanto sopra è pervenuto all'Ente e per il quale è stata contattata l'Avvocatura di PA in ordine al da farsi e ai fini della congruità delle somme;

CONSIDERATO il consequenziale Atto di pignoramento immobiliare, a norma dell'art. 555 c.p.c. della piena proprietà dell'immobile ESA sito in Siracusa, via Costanza Bruno n.10, piano primo, scala A, int. 1-2, riportato N.C.E.U. al fg.45, partita 27934, p.lla 548 sub 6, cat. A/2, vani 9, notificato il 10/06/2016 di cui al precedente precetto;

CONSIDERATO:

- che, con nota prot. 619 del 20/06/2016, è stato conferito all'Avvocatura dello Stato di Catania incarico per un'eventuale opposizione al pignoramento nella considerazione che l'immobile pignorato è stato acquistato con fondi pubblici al fine di adibirlo ad uffici della propria Sede Provinciale di Siracusa destinandoli in modo vincolante all'attuazione delle funzioni istituzionali dell'Ente e in quanto tali riservati ad un pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- che il suddetto atto di pignoramento del 10/06/16 non è stato iscritto a ruolo dalla controparte;
- che in data 21/07/2016 è stato notificato un ulteriore Atto di precetto (il terzo) della medesima controparte finalizzata a riprendere la procedura esecutiva nelle more della quale questo Ente si predispose per una nuova proposta transattiva;

VISTO l'atto di precetto del 21/07/2016, col quale è stato intimato all'Ente di pagare la somma di €107.054,95, con nota prot. n.747 del 03/08/2016, l'ESA ha incaricato l'Avvocatura di CT di assumere la difesa dello stesso e, con nota prot. n.748 del 03/08/2016 ha contestualmente informato l'Avvocatura di Palermo;

VISTA la nota prot. n.794 del 10/08/2016 con la quale l'ESA ha avanzato nuova (la terza) ed estrema proposta transattiva inerente il pagamento in favore della Curatela del Fallimento "Granoliva Scarl della somma di €65.000,00;

CONSIDERATO che con nota pec 75502 del 02/09/2016 l'Avvocatura di PA, nel prendere atto della ritenuta abbandonata definizione transattiva della controversia, ha reputato incontestabile il diritto della curatela all'integrale pagamento del quantum dovutole e ha rinnovato all'ESA l'invito ad attivarsi rapidamente per corrispondere quanto dovuto;

VISTO l'ennesimo Atto di pignoramento immobiliare notificato il 14/09/2016 a norma dell'art. 555 c.p.c. della piena proprietà dell'immobile ESA sito in Siracusa, via Costanza Bruno n.10, piano primo, scala A, int. 1-2, riportato N.C.E.U. al fg.45, partita 27934, p.lla 548 sub 6, cat. A/2, vani 9, di cui al precedente precetto notificato il 21/07/2016, al quale, con nota prot. n°943 del 21/09/2016 l'ESA ha fatto seguire ulteriore incarico per l'Avvocatura di CT, trasmesso per conoscenza anche all'Avvocatura di PA, al fine di proporre eventuale opposizione all'esecuzione per le stesse motivazioni di cui al precedente pignoramento, poi non iscritto a ruolo;

VISTA la nota pec datata 23/09/2016 con la quale il Curatore del fallimento della Soc. Coop. Granoliva inaspettatamente comunica che con provvedimento, del quale ne ha allegato copia, reso il 13-23/09/2016 il Tribunale di Marsala ha autorizzato il medesimo Curatore all'accettazione della proposta transattiva di €65.000,00 formulata da questo Ente con nota prot. 794 del 10/08/2016, a fronte di un importo complessivo dovuto alla Curatela di €106.646,67;

VISTO il sopramenzionato decreto del Tribunale Ordinario di Marsala del 13/09/2016, depositato il 23/09/2016, con il quale è stato disposto che l'accettazione della proposta transattiva dell'ESA, che non può essere configurata come novazione dell'obbligazione, è soggetta a termine essenziale per l'adempimento di mesi quattro dalla stipula, con reviviscenza dell'obbligazione originaria nel caso di mancata rispetto del termine;

VISTA la nota prot. n. ²⁷⁰⁵ del 8/11/2016 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n°118/2011 punto 8.3 dell'all.4/2 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/11/2016;

RITENUTO che per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi, in quanto derivante da sentenza esecutiva e quindi atto giuridicamente vincolante;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto deliberativo;

VISTO lo schema dell'atto di transazione che fa parte integrante della presente proposta;

PROPONE:

- di prendere atto e approvare lo schema dell'atto di transazione a definizione della controversia insorta tra la Curatela del fallimento della Soc. Coop. Granoliva Scarl e l'ESA

concretatasi col pignoramento immobiliare notificato il 14/09/2016, in esecuzione della citata sentenza della Corte di Appello di Palermo, Terza Sez. Civile n°324 del 20/01/2015, e con il quale l'ESA, a fronte del credito vantato dalla Curatela, offre in pagamento entro il termine di quattro mesi dalla stipula la somma di €65.000,00 che la Curatela accetta, a tacitazione della sorte, degli interessi, delle spese legali e di ogni ulteriore spesa riguardante la procedura maturata e si impegna a rinunciare al procedimento esecutivo immobiliare sul bene immobile di proprietà dell'ESA sito in Siracusa, via Costanza Bruno n.10, riconoscendo entrambi la reviviscenza dell'obbligazione originaria nel caso di mancato rispetto del termine e che la proposta transattiva non ha valore novativo ;

- di impegnare per tale finalità la somma di €65.000,00 nel cap.92 prelevandola dal Cap.172 "Fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese" della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 27955 del 08/11/2016.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Adempimenti Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Antonella Micciché

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

La Dirigente
Dr. Olga Rosa Floreno

Ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Dr. Fabio Marino

Deliberazione n° 111/Commissario Straordinario

OGGETTO: Causa Curatela fallimento Granoliva Soc. Coop. A.r.l. c/E.S.A.. Atto di indirizzo operativo di approvazione composizione bonaria della procedura esecutiva di cui al pignoramento immobiliare notificato il 14/09/2016 ed assegnazione della somma di €. 65.000,00 nella gestione provvisoria dell'esercizio 2016 per la definizione della controversia.

L'anno Duemilasedici il giorno 14 del mese di novembre in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sono assenti i Componenti del Collegio Straordinario dei Revisori.

Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 resa esecutiva dal Servizio Vigilanza Enti con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino.

VISTO il D. A. n. 4/Gab del 20 aprile 2016 dell'Assessore regionale dell'Economia, notificato all'E.S.A. dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore con nota prot. n. 1786/A.05 con la quale viene istituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'Ente.

VISTA la nota prot. n. 567 del 11/11/2016 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del 14/11/2016.

VISTO il D.P. n. 125/Serv. 1°/S.G. del 03/05/2013, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo.

VISTO il D.P. n. 488/Serv. 1°/S.G. del 24/10/2016, con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato confermato nella carica di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo.

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Atteso che il Direttore generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c.3 della L.R. 19/2005;

VISTA la nota prot.82931 del 28/10/2014 dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti ex Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Unità Operativa 12 - Vigilanza e Tutela Istituti ed Enti;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto e approvare lo schema dell'atto di transazione della controversia insorta tra la Curatela del fallimento della Soc. Coop. Granoliva Scarl e l'ESA concretatasi col pignoramento immobiliare notificato il 14/09/2016, in esecuzione della citata sentenza della Corte di Appello di Palermo, Terza Sez. Civile n°324 del 20/01/2015, notificata a questo Ente in data 03/06/2015 munita di formula esecutiva apposta in data 21/05/2015, e con il quale l'ESA, a fronte del credito vantato dalla Curatela, offre in pagamento entro il termine di quattro mesi dalla stipula la somma di €65.000,00 che la Curatela accetta, a tacitazione della sorte, degli interessi, delle spese legali e di ogni ulteriore spesa riguardante la procedura maturata e si impegna a rinunciare al procedimento esecutivo immobiliare sul bene immobile di proprietà dell'ESA sito in Siracusa, via Costanza Bruno n.10, riconoscendo entrambi la reviviscenza dell'obbligazione originaria nel caso di mancato rispetto del termine e che la proposta transattiva non ha valore novativo;
- per l'effetto corrispondere in favore della Curatela del fallimento Granoliva Soc. Coop. a r.l. la somma omnicomprensiva di €65.000,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto (a titolo di sorte capitale, rivalutazione ed interessi nonché a titolo di spese legali di tutti i gradi del giudizio nonché della spesa della CTU del giudizio di rinvio) e di cui all'atto di pignoramento notificato il 14/09/2016 di esecuzione della Sentenza n°324/2015 della Corte di Appello di Palermo;
- di assegnare per tale finalità la somma di €65.000,00 nel cap.92 prelevandola dal Cap.172 "Fondo di riserva per spese imprevedute e maggiori spese" della gestione provvisoria del bilancio di previsione 2016, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n°27055 del 08/11/2016;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali, ivi compresa la conferma dell'impegno definitivo della somma effettivamente occorrente, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che, oltre al visto di esecutività, avrà cura di comunicare, trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato al Bilancio e, ove ne ricorressero gli estremi, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Commissario Straordinario
On. Francesco Concetto Calanna